

F.A.Q.

Determinazione Dirigenziale n. 293 del 26/03/2019 e s.m.i.

SPORTELLO LAVORO CARCERE

1. Cumulabilità delle azioni

E' possibile realizzare un nuovo inserimento in impresa nei confronti della stessa persona ?

Nel caso il tirocinio si interrompa nei primi 15 giorni lavorativi dall'avvio è consentito all'operatore realizzare un nuovo inserimento, a condizione che il primo PAI Tirocinio sia stato chiuso come "non rendicontabile"

In altre parole è riconosciuto il premio a risultato riferito all'attivazione del tirocinio una sola volta per singolo utente.

2. Contemporaneità dei PAI differenti

Al fine di una gestione del percorso strutturato per il beneficiario il più aderente ai suoi bisogni è possibile la gestione in contemporanea di alcuni PAI ?

No, la gestione contemporanea di più PAI non è possibile.

Le regole amministrative richiedono che non si verifichino sovrapposizioni di attività sulla stessa persona.

3. Operatori abilitati a lavorare nell'ambito del servizio di identificazione e validazione delle competenze.

Per i predetti servizi il raggruppamento può attivare propri operatori in possesso del requisito di ETC o OAF che non risultano parte del Gruppo di Lavoro presentato in sede di offerta?

Sì, ETC e OAF possono essere attivati come operatori aggiuntivi al Gruppo di Lavoro.

4. Gestione PAI

Possono intervenire più case manager dello stesso raggruppamento ma di organizzazioni diverse sullo stesso PAI?

Sì, purchè le organizzazioni appartengano al medesimo raggruppamento.

5. Utenti stranieri detenuti senza regolare permesso di soggiorno. AGGIORNATA AL 21/06/2021

Utenti stranieri detenuti senza regolare permesso di soggiorno possono lavorare?

Il mancato possesso di un permesso di soggiorno regolare da parte di uno straniero detenuto non costituisce motivo ostativo all'iscrizione alla banca dati SILP (Circolare del Ministero del Lavoro n. 27 del 15/03/1993, Circolare Ministero di Grazia e Giustizia Prot. 547671/10 del 12/04/1999).

La procedura che consente l'iscrizione attraverso SILP del soggetto detenuto privo di regolare permesso di soggiorno avviene inserendo nel capo obbligatorio relativo al titolo di soggiorno: "altro provvedimento" poi "“Lavoro subordinato - Attesa occupazione”” e indicare come data convenzionale quella di fine pena.

6. Anagrafica nuovi utenti

Gli operatori del RTI possono anagrafare nuovi utenti?

Sì.

7. Registro rilevazione attività

Il suddetto registro è scaricabile alla voce “ Registro rilevazione attività lavoro compilabile” al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale>

8. Codifica Istituti penitenziari (aggiornata al 15/12/2021)

Ambito territoriale (L.R. 23/2015)	Istituti Penitenziari	Codice
Ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e VCO	BIELLA - Casa circondariale	1.1
	NOVARA - Casa circondariale	1.2
	VERBANIA - Casa circondariale	1.3
	VERCELLI - Casa circondariale (Billiemme)	1.4
Ambito 2: Astigiano e Alessandrino	ALESSANDRIA - Casa circondariale (Cantiello e Gaeta)	2.1
	ALESSANDRIA - Casa di reclusione (San Michele)	2.2
	ASTI - Casa di reclusione	2.3
Ambito 3: Cuneese	ALBA - Casa di reclusione (Giuseppe Montalto)	3.1
	CUNEO - Casa circondariale	3.2
	FOSSANO - Casa di reclusione	3.3
	SALUZZO - Casa di reclusione (Rodolfo Morandi)	3.4
Ambito 4: Città Metropolitana di Torino	IVREA - Casa circondariale	4.1
	TORINO - Casa circondariale (Lorusso e Cutugno)	4.2
	TORINO - IPM Ferrante Aporti	4.3

9. Registrazione ore di Back office e ore di attività dedicate a coloro che usufruiscono di permessi o di misure alternative al carcere.

Come si registrano le ore di back office svolte nella sede operativa di riferimento se il registro attività è custodito in carcere?

Le ore di back office svolte nella sede operativa di riferimento o le ore di front office di coloro che usufruiscono di permessi o di misure alternative al carcere, possono essere registrate nel registro conservato presso la sede operativa stessa.

E' possibile avere un registro presso l'istituto penitenziario e uno presso la sede operativa.

Nel primo verranno registrate le ore di front-office sia individuali che di gruppo, nel secondo verranno registrate le ore di front-office erogate nei confronti di chi può usufruire di permessi o di misure alternative al carcere e tutte le attività di back-office non registrate nel registro tenuto presso il carcere.

10. Figura esperto orientamento e altre figure

La figura dell'orientatore, già accreditata nel gruppo di lavoro, deve svolgere le attività solamente e obbligatoriamente nel PAI orientamento o ci sono altri PAI in cui può essere coinvolto, ad esempio seminari e laboratori?

Si precisa che i Case Manager e gli Orientatori possono erogare tutti i servizi presenti nel bando ad eccezione del servizio di mediazione linguistica interculturale.

Nel caso di seminari, laboratori e orientamenti socio-educativi è confermato che si possano coinvolgere operatori che di volta in volta rispondono a bisogni specifici e che non siano inseriti nel gruppo di lavoro accreditato?

In caso di necessità durante lo svolgimento delle attività il gruppo di lavoro potrà essere potenziato da specifiche professionalità quali docenti ed esperti di materia, in riferimento ai laboratori di rinforzo di competenza professionali (vedi paragrafo 9.1.2. Requisiti minimi Gruppo di lavoro del bando)

11. Mediatore

L'intervento del mediatore interculturale può avvenire in contemporanea e a supporto di altre azioni previste dal PAI. In tal caso per l'ora di intervento in cui è presente sia il CM sia il mediatore, è riconosciuto il doppio intervento e quindi il doppio costo dell'azione?

Sì, purchè non si superi la durata complessiva di ore di Mediazione Linguistica e Interculturale prevista da bando pari a 20 ore di cui massimo 20% di back office.

12. Percorso iniziato all'interno del carcere e concluso all'esterno.

Fermo restando la presa in carico in carcere, è scontato che il percorso possa continuare anche se la persona fruisce di benefici di legge che lo portano all'esterno in misura alternativa o per fine pena ?

Sì, si invita però a verificare che l'utente non sia nella condizione, fin dall'inizio del percorso, di usufruire del "Buono Servizio Lavoro per persone svantaggiate" avendo la possibilità di recarsi in autonomia presso un SAL.

13. Interruzione di tirocinio

Nel caso di un tirocinio avviato all'interno del carcere e che debba poi proseguire all'esterno, grazie a benefici di legge, è possibile trovare un'altra azienda ospitante esterna al carcere che consenta la continuità dell'intervento laddove la prima azienda ospitante non abbia possibilità di inserimento esterno?

Sì, ma se il tirocinio con la prima azienda ospitante ha avuto una durata superiore a 15 giorni, l'azienda ospitante esterna al carcere non avrà diritto al rimborso dell'indennità di tirocinio e il SAL non avrà diritto al riconoscimento del servizio di attivazione del tirocinio.

Se, al contrario, il tirocinio all'interno del carcere si interrompe nei primi 15 giorni lavorativi dall'avvio, è consentito all'operatore realizzare un nuovo inserimento in impresa anche all'esterno del carcere, e nei confronti della stessa persona, a condizione che non porti a rendiconto il primo servizio di inserimento realizzato.

14. Detenuti disabili

Nel caso di detenuti disabili occorre indirizzarli all'utilizzo del Buono Servizi Lavoro Disabili?

Sì ma solo nel caso in cui siano persone che beneficiano di misure alternative alla detenzione. Diversamente può essere preso in carico dall'operatore dello Sportello Lavoro Carcere.

15. Domanda di rimborso e liquidazione del contributo indennità al soggetto ospitante

Con riferimento alla "Procedura per la richiesta di autorizzazione per l'attivazione di tirocini con contributo indennità e riconoscimento dell'indennità di partecipazione" allegato A) alla D.D. 1405 del 16/10/2019 si sono previste modalità parzialmente differenti per lo Sportello Lavoro Carcere, pertanto si precisa quanto segue:

- la Domanda di rimborso a cura della ditta ospitante deve essere compilata su modulo predisposto dalla Regione, scaricabile al link

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/sportello-lavoro-carcere>

senza imposta di bollo completa di tutte le informazioni richieste e dei relativi allegati documentali.

- la suddetta domanda deve essere inviata mediante PEC al soggetto promotore (SAL) con indicazione del seguente oggetto:

"SPORTELLO LAVORO CARCERE_ DOMANDA RIMBORSO TIROCINIO_DITTA"

Il SAL procede a rimborsare il contributo dell'indennità di tirocinio all'impresa dopo aver

- redatto il verbale di controllo (*scaricabile al suddetto link*)

- notificato il suddetto verbale all'azienda e p.c. mediante PEC a politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

- conservare agli atti il verbale

- ricevuta la nota di rimborso da parte del soggetto ospitante secondo il modello scaricabile al link

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/sportello-lavoro-carcere>

16. Manuale d'uso SILP – Sportello Lavoro Carcere 2019-2021

Quando sarà pubblicato il Manuale per la gestione su SILP dei percorsi?

Il Manuale è stato pubblicato al seguente link

http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/guida_applicazioni/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=58

Nel suddetto manuale al punto 6.3.4 "Pianificazione incontri", alla definizione "Altro luogo", nel caso l'incontro si svolga all'interno della struttura penitenziaria, occorre inserire il codice identificativo dell'istituto penitenziario.

17. Chiusura e riapertura PAI

E' possibile chiudere un PAI per aprirne un altro e poi riaprire il primo PAI erogando i servizi non erogati in prima battuta ?

Quando un PAI viene chiuso a seguito di erogazione delle attività che si sono fleggate, può essere rendicontato e non può più essere aperto.

Tuttavia al fine di rispondere al meglio ai bisogni del destinatario, si può attivare un nuovo PAI della stessa tipologia di quello chiuso, per erogare le attività che non sono state svolte. E' evidente che l'operatore dovrà diligentemente fleggare e quindi determinare una prenotazione di risorse SOLO ED ESCLUSIVAMENTE rispetto alle attività non mandate in rendiconto.

18. Estrazione da SILP al fine di monitorare le attività erogate con possibilità di visualizzare i dati per Istituto penitenziario

Il percorso è il seguente:

Piano di lavoro - Contatti - Contatti/Prenotazioni

Tasto binocolo relativo alla voce Progetto, selezionare Registro Interventi e salva

Impostare periodo di estrazione

Verificare che l'Ente sia la società

Effettuare Ricerca

Tasto 'Esporta' sotto il risultato della ricerca (simbolo excel)

19. Registri attività: proroga della scadenza

E' possibile prorogare la scadenza dei registri attività?

L'utilizzazione dei registri può essere prorogata

occorre mandare PEC con comunicazione a controllifse@cert.regione.piemonte.it (tenere copia nei registri)

20. Controlli in itinere

Quali documenti occorre esibire in occasione del "controllo in itinere" presso l'Istituto penitenziario?

Trattandosi di un controllo finalizzato alla valutazione delle modalità di erogazione delle attività, il funzionario assisterà ad un incontro in presenza del detenuto.

Il documento da esibire sarà unicamente il registro attività.

21. Come procedere nei confronti di persone che da una verifica su SILP risultino con stato OCCUPATO? In particolare se queste persone dichiarano di non avere più un rapporto di lavoro in essere?

Questo può essere un caso di mancata comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro, oppure un caso di necessario mantenimento del posto di lavoro. A seconda dei reati e della lunghezza della pena, il detenuto può anche mantenere il diritto al posto di lavoro e al reintegro a fine pena. In questo caso, pur non percependo lo stipendio, sarebbe a tutti gli effetti occupata, perché in attesa di reintegro.

Appurata con il CPI di riferimento, la non erronea registrazione dello stato della persona, la dichiarazione del detenuto di non essere più occupato potrebbe essere contraddittoria rispetto alla volontà dell'azienda al reintegro del lavoratore/detenuto.

Lo stato della persona deve essere quindi verificato di volta in volta con il CPI competente e/o direttamente con il datore di lavoro.

22. Le persone assunte dall'Amministrazione Penitenziaria risultano tuttavia disoccupate su SILP. Ciò perché quel rapporto di lavoro non viene comunicato attraverso GECO pur trattandosi di un contratto di lavoro a tutti gli effetti.

In questo caso gli operatori come devono comportarsi affinché la persona possa essere presa in carico nel progetto?

Si richiama la Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 ("Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l.n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019") che fornisce le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 4, comma 15 - quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26). Dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in **€ 8.145 annui lordi**.

23. Le persone private della libertà personale che al momento della segnalazione allo Sportello Carcere sono inserite in percorsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Piemonte, possono essere prese in carico per le attività di orientamento e, al termine della formazione, proseguire con le altre azioni previste dal Bando?

Si è possibile.

24. Le persone private della libertà personale possono essere segnalate sia per Sportello Lavoro Carcere sia per i Cantieri di lavoro? la ratio per gli educatori è quella di riuscire a far conoscere agli operatori dello Sportello Carcere la persona ed avere la possibilità di un tirocinio al termine del cantiere stesso in modo da non far rientrare in carcere chi ha già fruito di una misura alternativa alla pena.

Si è possibile.

25. Il detenuto al momento della segnalazione allo Sportello Lavoro Carcere ha residenza o domicilio in Piemonte ma in luogo diverso dal carcere in cui è detenuto in quel momento:

A) il CPI competente è sempre quello in cui si trova il carcere?

SI

B) nella presa in carico, su SILP bisogna sempre indicare come domicilio quello del carcere in cui la persona si trova anche se questo ha domicilio e residenza in altra località ?

SI bisogna sempre indicare quale domicilio del detenuto quello della sede del carcere e quindi modificare il domicilio se su SILP si trova indicato un domicilio diverso.

26. È possibile la presa in carico di una persona da parte di un raggruppamento e l'eventuale successivo passaggio della stessa persona ad altro raggruppamento? (Esempio mobilità del detenuto da un carcere piemontese ad un altro)

Si è possibile, ma nel rispetto delle regole relative alla cumulabilità delle azioni previste nel bando al paragrafo 5.2 vale a dire che i servizi di orientamento, il servizio di attivazione del tirocinio, il servizio di incontro D/O, il servizio di gestione del percorso non sono ripetibili e sono quindi realizzabili una sola volta per ciascun destinatario. Si specifica che nel caso dei servizi riconosciuti a processo, il servizio non è ripetibile anche se all'utente non è stato erogato l'intero monte ore ammissibile.

27. E' obbligatorio attivare l'attività di identificazione delle competenze e conseguentemente compilare il Dossier del cittadino prima di aprire il PAI – Tirocinio? - AGGIORNATA AL 1/12/2020 -

No, a seguito delle modifiche apportate con D.D. 723 del 25/11/2020 i servizi A.4.1 e A.4.2. identificazione e validazione delle competenze devono essere considerati servizi disgiunti dal servizio A.5.2 I (attivazione tirocinio), erogabili indipendentemente l'uno dall'altro. I servizi di identificazione e validazione delle competenze potranno essere erogati nella fase iniziale di orientamento o in esito al tirocinio.

28. I soggetti autorizzati all'erogazione delle attività "Sportello Lavoro Carcere" che assumano un detenuto possono beneficiare del contributo "A.6. Servizio incontro D/O" ? AGGIORNATA AL 1/12/2020

In via del tutto eccezionale e limitatamente allo Sportello Lavoro Carcere è possibile mettere a rendiconto il servizio incontro D/O A6 (riconoscimento del contributo "a risultato") in caso di assunzione di detenuti da parte degli enti autorizzati ad operare su questo bando. Ovviamente si richiamano tutte le regole previste per il servizio A6 nel bando stesso. In particolare, in capo all'operatore che ha effettuato l'assunzione, deve risultare la presa in carico della persona assunta mediante apertura del PAI PAL Servizio A3.

Attività a distanza D.D. 127 del 3.4.2020 integrata da D.D.257 del 11.5.2020

29. Ad alcune delle persone prese in carico sono stati concessi gli arresti o la detenzione domiciliare o hanno terminato la pena. E' possibile erogare i servizi a distanza mediante video chiamata o telefonata?

Sì, è possibile erogare il servizio sia mediante video chiamata che mediante telefonata. Sarà necessario in questo caso adottare ogni misura adeguata per dimostrare al meglio la tracciabilità del servizio.

30. Nel caso della telefonata si deve acquisire l'autorizzazione alle attività da remoto da parte del detenuto?

L'autorizzazione da parte del detenuto alla modalità a distanza del servizio che, come previsto dalle linee guida Allegato 4 della DD 127/2020 dovrebbe avvenire con mail. Si è convenuto che, limitatamente allo Sportello Lavoro Carcere, tale autorizzazione potrà essere acquisita anche in un secondo momento, vale a dire quando l'operatore avrà la possibilità di avere un confronto diretto con il detenuto al quale è stato erogato il servizio. L'operatore dovrà quindi fargli sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione con validità retroattiva che dovrà essere tenuta agli atti ai fini del controllo.

Per tutti gli altri aspetti circa l'erogazione dei servizi al lavoro a distanza si richiamano le indicazioni del sopra citato Allegato 4 alla DD 127/2020.

31. Al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente, al quale è stato erogato il servizio, è possibile richiedere agli Istituti penitenziari di fornire una dichiarazione mensile nella quale siano specificati i colloqui realizzati da ciascun utente, indicando data, orari e operatori impegnati nei colloqui medesimi?

Si è possibile richiederla e tale dichiarazione, tenuta agli atti, nel periodo di erogazione dei servizi a distanza, rappresenta un elemento di tracciabilità del servizio. Tuttavia qualora tale dichiarazione non venga fornita dagli istituti, sarà necessario adottare ogni misura adeguata per dimostrare al meglio la tracciabilità del servizio compreso lo screenshot della telefonata.

32. La dichiarazione mensile fornita dal carcere in merito al consuntivo dei colloqui realizzati, potrebbe sostituire lo screenshot del collegamento con l'utente nei casi in cui non sia possibile produrlo?

Si nei casi in cui non sia possibile produrlo.

33. Per quanto riguarda l'autorizzazione all'erogazione delle attività a distanza da parte del detenuto è possibile richiedere all'istituto penitenziario di fare compilare al detenuto un modello di autorizzazione prima dell'erogazione del servizio da trasmettere via mail agli operatori?

Sì.

34. L'allegato 4 della d.d. 127 del 3.4.2020 prevede che "a partire dall'erogazione dei servizi a distanza è concesso, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, una percentuale pari al 30% in back office rispetto alle ore complessive effettivamente erogate". Tale deroga è consentita anche per le azioni dello Sportello Lavoro Carcere?

Sì, pertanto si specifica che la percentuale di back-office prevista nel Bando nella misura del 20% può essere aumentata, se necessario, fino al 30%, mentre in relazione al Servizio A3 Orientamento di 1° livello e ai Servizi di gestione del percorso in caso di accesso alle misure integrate, la percentuale di back-office rimane quella prevista nel Bando stesso Tabella 1 – Azioni ammissibili (servizi per il lavoro).

35. Qual'è la durata temporale di utilizzo dei registri relativi all'attività a distanza previsti dalla D.D. 127/2020 ?

La durata di validità dei registri è di 30 giorni.

36. Quale procedura attivare per consentire il passaggio di un utente da un raggruppamento all'altro (es: apertura del PAI ad Ivrea, dopo i primi incontri la persona comunica che andrà in misura alternativa a Boves quindi passaggio da raggruppamento con capofila Sinapsi a quello con capofila Fondazione Casa di Carità);

In generale solo nel caso in cui le due società siano parte dello stesso raggruppamento, nella stessa area territoriale del PAI, si può riutilizzare lo stesso PAI. In tutti gli altri casi la soluzione è chiudere il PAI e riaprire un altro con data inizio uguale o maggiore della data chiusura del primo.

37. Un detenuto che sta partecipando ad un cantiere di lavoro presso un Comune può contemporaneamente essere preso in carico dallo Sportello Lavoro Carcere?

Sì è possibile. Al momento di avvio ad un cantiere di lavoro non viene aperto nessun PAI quindi le due misure possono essere aperte contemporaneamente.

I Comuni che attivano i cantieri comunicano ai CPI l'avvio e il CPI registra su SILP nella sezione "Rapporti di lavoro" il Rapporto Speciale Cantiere di lavoro, data inizio, data fine e qualifica.

38. I PAI tirocinio e contributo indennità possono essere aperti il primo giorno effettivo di tirocinio (es. inizio amministrativo sabato 1/8 e operativo lunedì 3/8), indipendentemente da quando l'azienda farà la COB?

Per fare in modo di 'agganciare' la COB al PAI Tirocinio/ Indennità occorre che la data di inizio del PAI sia minore o uguale alla data di inizio del tirocinio. Poiché l'operatore può modificare la data di inizio e retrodatarla rispetto al giorno in cui effettua l'operazione, occorre solo fare attenzione di inserire una data minore o uguale alla data del tirocinio. Nel caso sopracitato, se la COB ha data inizio = 1/8, il PAI deve avere almeno come data inizio 1/8, altrimenti 3/8.

39. L'effettuazione della COB può essere antecedente la chiusura del PAI servizi PAL? In modo da tenere aperto il PAI Servizi PAL fino a che si aprirà quello di tirocinio, per avere il tempo di erogare tutte le azioni previste ?

Sì, per SILP la COB può essere fatta prima della chiusura del PAI PAL, l'importante è che la data di chiusura del PAI PAL sia prima della data inizio della COB (e quindi non ci devono essere incontri dopo quella data), in modo da poter aprire il PAI Tirocinio con le regole del punto 1. Questo vincolo dipende dal fatto che non possono esserci due PAI aperti contemporaneamente, almeno che uno dei due non sia quello dell'Indennità. Quindi per evitare di avere aperto sia il PAI PAL che il PAI Tirocinio occorre indicare le date in modo opportuno.

40. PAI Tirocinio

Alla data di apertura del PAI Tirocinio occorre prenotare tutti i trimestri previsti e poi solo in caso di pieno svolgimento del trimestre saranno effettivamente erogati.

41. La validità dei registri già vidimati può essere prorogata?

Sì, l'utilizzazione dei registri può essere prorogata, occorre inviare comunicazione mediante PEC a controllifse@cert.regione.piemonte.it e tenere copia della suddetta comunicazione nei registri.

42. Considerato che la fase di acquisizione della DID è più complessa di quanto valutato in fase di stesura del bando, si ritiene percorribile la seguente proposta finalizzata a consentire l'apertura del PAI PAL e quindi l'erogazione del servizio di orientamento prima dell'acquisizione della DID: AGGIORNATA AL 1/12/2020

L'operatore svolge il primo colloquio durante il quale verifica i requisiti, inserisce l'anagrafica dove non esistente, profila, spiega il progetto e prepara la documentazione per la DID quindi apre il PAI "Servizi di PAL" e procede con la sottoscrizione del patto di servizio. **Importante:** la dichiarazione DID del Lavoratore deve avere data antecedente o uguale a quella di apertura del PAI. La DID ha infatti validità non dalla data di convalida ma dalla data di sottoscrizione del lavoratore (il CPI inserirà in SILP la data in cui il lavoratore ha sottoscritto la Dichiarazione).

43. I docenti (per materie specifiche quali ad esempio il formatore sicurezza) devono essere prima accreditati o possono firmare il registro anche se non fanno parte del gruppo di lavoro accreditato?

IL paragrafo 9.1 del bando specifica. *"In caso di necessità durante lo svolgimento delle attività, il gruppo di lavoro potrà essere potenziato da specifiche professionalità quali docenti ed esperti di materia, in riferimento ai laboratori di rinforzo di competenze professionali.*

In questo caso i docenti non devono essere valutati preventivamente perchè non sono stati previsti requisiti minimi di ammissibilità al Gruppo di Lavoro, tuttavia è opportuna una comunicazione da inviare a politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it in cui sono precisati i nominativi dei docenti e su quali laboratori saranno impiegati.

44. Per i docenti non inseriti nel GdL, affinché ci sia una rispondenza tra registri e SILP, occorre compilare il file "sportello lavoro carcere abilitazioni SILP" nella sezione "lista utenti (solo incontri)" e inviarlo alla funzionaria incaricata?

Sì, il nome del docente deve essere registrato nel file abilitazioni SILP, "Lista utenti SOLO INCONTRI" da inviare al referente regionale incaricato.

Si conferma che nel file "Lista utenti _solo incontri" si registrano i nominativi degli operatori che erogano le azioni quindi firmano i registri attività ma non accedono a SILP dunque non hanno necessità di avere le credenziali di accesso.

L'operatore con accesso a SILP che registrerà l'attività erogata dal docente dovrà selezionare il nome del docente tra quelli che appaiono nella finestra di SILP (elenco che comprende operatori con credenziali e operatori solo incontri) .

45. E' possibile erogare attività individuale a distanza a un detenuto che ottiene i domiciliari e andrà a risiedere fuori Regione ?

Il bando, all'art. 3 "Destinatari/partecipanti" specifica che le azioni sono rivolte alle persone, residenti o domiciliate in Regione Piemonte, regola dalla quale ne discende l'iscrizione al CPI competente sul territorio regionale, senza la quale l'operatore non potrebbe erogare i servizi e neanche rendicontarli.

Inoltre, considerando che la persona agli arresti domiciliari dovrebbe (si presume) obbligatoriamente trasferire la residenza/domicilio nella nuova Regione perderebbe il legame con il CPI che gli ha dato la DID e di conseguenza anche quello con l'operatore che l'ha preso in carico. In sintesi, pur comprendendo la volontà di dare continuità ad un intervento di supporto al detenuto si ritiene non sussistano le condizioni oggettive per erogare attività individuale a distanza a una persona che ha ottenuto gli arresti domiciliari fuori dalla Regione Piemonte.

46. Nel caso di utente con DID già convalidata, indipendentemente dalla data a cui risale, può essere considerata valida a tutti gli effetti per procedere con la successiva presa in carico?

La DID in stato "convalidata" anche se non in data recente, può essere ritenuta valida se il lavoratore non ha avuto, successivamente al suo rilascio, un rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi. Tuttavia è necessario acquisire la dichiarazione dell'interessato perchè su SILP a volte i lavori svolti fuori Regione non si vedono. Devono inoltre dichiarare di non avere avuto un lavoro autonomo il cui reddito annuo lordo sia superiore a 4.800 euro annui. Questo perchè sono le due condizioni che, se vengono meno, determinano la revoca delle DID. Nel caso in cui l'interessato non abbia mai lavorato dalla data della convalida non è necessario alcuna dichiarazione.

47. In seguito ad autorizzazione di tirocinio indennizzato, qual'è la procedura da attivare nel caso sia necessario modificare alcuni elementi che non siano tra quelli identificativi del tirocinio, quali ad esempio il nominativo del tutor del soggetto promotore o il nominativo del rappresentante della sede operativa del soggetto promotore ?

Nel caso di variazione del tutor del soggetto promotore o del tutor del soggetto ospitante o dei Legali rappresentanti non è necessario effettuare alcuna comunicazione ma è sufficiente aggiornare il Progetto formativo ed informare adeguatamente il tirocinante (soprattutto per quanto riguarda il tutor del soggetto promotore).

48. Rendicontazione PAI Tirocinio _ Al termine del singolo trimestre il tirocinio si valorizza con il flag erogato, ma il PAI resta sempre aperto.

E' possibile portare a rendiconto i singoli trimestri erogati, senza che il relativo PAI Tirocinio sia chiuso?

No, è possibile portare a rendiconto solo PAI chiusi, quindi, per quanto riguarda i tirocini, solo al termine del tirocinio stesso.

49. Parte dell'indennità di un tirocinio è pagata da un altro progetto, si tratta di un tirocinio della durata di sei mesi ma solo 3 mensilità saranno pagate con risorse del progetto Sportello Lavoro Carcere. Come fare per evidenziarlo e non prenotare risorse in eccesso?

In SILP si prenota un solo trimestre.

La durata effettiva del tirocinio, in SILP, sarà registrata dalla COB (i fondi prenotati e la registrazione della durata del tirocinio, sono slegati).

50. Quali sono i riferimenti da indicare nella richiesta di vidimazione dei registri?

I riferimenti degli atti sono i seguenti

- D.G.R. 20 -3037 del 14/03/2016

- D.D. 723 del 25/11/2020 purchè si tratti di attività erogata dopo il 1-12-2020

51. Ai fini dei controlli quale documento prova la presa in carico della persona in condizione di detenzione e quindi il rispetto del requisito di ammissibilità dei destinatari previsto dal bando?

Per tutte le persone il cui PAI "Servizi di PAL" è stato aperto dal 22 febbraio 2021 in poi, l'operatore dovrà richiedere all'istituto penitenziario il certificato di detenzione

52. La data del certificato di detenzione potrebbe essere antecedente alla data di apertura del PAI (caso di detenuti che hanno già una copia del documento e lo mettono a disposizione del case manager) o anche successiva, nel caso venga acquisito successivamente alla presa in carico ?

Il certificato di detenzione può anche avere data successiva all'apertura del PAI purchè attesti la data di ingresso nel carcere e la data presunta di uscita della persona.

La data di ingresso in carcere ovviamente deve essere anteriore all' apertura del PAI.

53. Quale dichiarazione di svantaggio deve essere acquisita nel caso di tirocinio di persona ex detenuta presa in carico in un momento in cui era ancora in stato detentivo ma all'avvio del tirocinio ha terminato la pena e quindi è fuori da carcere?

Il modello di dichiarazione da utilizzare è "SLC Dichiarazione attestazione svantaggio Servizi sociali o sanitari"

54. E' Riconosciuto il contributo a copertura dell'indennità di tirocinio nel caso l'azienda ospitante sia una pubblica Amministrazione?

No, non è riconosciuto.

55. E' riconosciuto il premio a risultato per l'attivazione di tirocini nel caso in cui il SAL soggetto attuatore del bando si configuri come soggetto ospitante?

No, non è riconosciuto.

56. Un tirocinante non può aprire un conto concorrente né avere una carta prepagata, quindi l'unico mezzo per riconoscere l'indennità di tirocinio è pagarla con assegno. (caso di detenuto in esecuzione penale esterna in carico a UEPE).

Questa modalità di pagamento è valida ai fini del successivo rimborso all'azienda?

Sì, con Assegno circolare non trasferibile e ricevuta firmata dal tirocinante con importo mensilità, numero assegno e data (allegare fotocopia dell'assegno e documento identità del tirocinante).

57. E' possibile pagare in contanti un tirocinante in esecuzione penale esterna, non più in carcere, ma in carico a UEPE che non possiede nessun documento in quanto non ha permesso di soggiorno e l'unico documento utilizzato per iscrizione al CPI e per l'attivazione del tirocinio è il modulo IP3, rilasciato dal carcere, con foto segnaletica e dati anagrafici della persona ?

Non è possibile procedere con il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile in quanto la banca non consente l'utilizzo del modello IP3 per l'accertamento dell'identità del tirocinante al momento della riscossione dell'assegno.

In questo caso è possibile pagare il tirocinante in contanti il quale dovrà firmare un'apposita ricevuta. Se il tirocinante è analfabeta la ricevuta deve essere sottoscritta anche da due testimoni i cui nominativi devono essere specificati.

I pagamenti dovranno essere mensili per non superare il limite consentito per i pagamenti in contanti.

58. E' variata la partita IVA dell'azienda ospitante un tirocinio il cui PFP è già stato trasmesso. A quale indirizzo occorre inviare la comunicazione di modifica ?

Per segnalare problemi relativi a PFP e PFI occorre inviare comunicazione a helptirocinio@csi.it e per conoscenza a tirocini@regione.piemonte.it.

59. Occorre predisporre le lettere di incarico ai case manager/orientatori oltre che su carta intestata anche con i loghi FSE?

La lettera di incarico predisposta su carta intestata del SAL non deve riportare i loghi FSE ma deve specificare che le attività sono finanziate dal POR FSE.

60. Nel bando (punto 5.1.6) il contributo a copertura dell'indennità è riconosciuto se il tirocinante ha registrato la frequenza di almeno il 70% del monte orario mensile stabilito nel progetto formativo. Questo punto è valido sia per i tirocini riferiti alla DGR 85-6277 che alla DGR 42-7397?

Sì, è valido per i tirocini riferiti a entrambe le DGR.

61. Nel caso di assenze del tirocinante entro il 30% consentito, l'azienda procede al pagamento per intero dell'indennità prevista. In sede di riconoscimento di rimborso all'azienda, queste assenze non comportano una decurtazione al rimborso riconosciuto all'azienda? Il rimborso riconosciuto sarà quindi identico all'indennità erogata dall'azienda?

In sede di riconoscimento di rimborso indennità di tirocinio all'azienda, se la frequenza corrisponde almeno al 70% del monte orario mensile stabilito nel progetto formativo, le assenze non comportano una decurtazione. Il rimborso che il SAL dovrà riconoscere all'azienda (e di conseguenza la Regione al Sal) corrisponderà quindi all'indennità mensile senza decurtazioni.

62. Un tirocinio attivato per 6 mesi la cui indennità non è pagata con le risorse del progetto Sportello Lavoro Carcere è stato prorogato per ulteriori 6 mesi. E' possibile chiudere e rendicontare il PAI "CCR – TIROCINIO" al termine dei primi sei mesi nominali o si dovrà attendere il termine della proroga?

Per il sistema è sufficiente che sia associata la Cob. La Cob si associa se la durata del rapporto è maggiore del tempo minimo (almeno 3 mesi nel caso del PAI CCR TIROCINIO - servizio A.5.21 Attivazione tirocinio) previsto per quel tipo di PAI e se la data di inizio Cob ricade all'interno del periodo di apertura del Pai. Il sistema non controlla che la Cob sia chiusa per permettere la chiusura del Pai. Inoltre si specifica che per entrare in rendicontazione il Pai deve essere chiuso. Non è sufficiente valorizzare i servizi.

63. Alcuni detenuti presi in carico nell'ambito del progetto Sportello lavoro carcere sono stati segnalati anche nel progetto Ri.Esco, progetto rivolto a offrire un'accoglienza abitativa a persone segnalate dal carcere. Queste persone una volta scarcerate sono accolte in strutture di accoglienza gestite a partner del progetto Ri.esco. E' possibile che il Case Manager di sportello lavoro carcere, nel proseguimento della presa in carico dell'utente, nel caso in cui la persona non sia nelle condizioni di raggiungere la sede dell'operatore SAL, possa svolgere i colloqui in presenza nella struttura di accoglienza assegnata dal progetto Riesco al detenuto stesso ?

In deroga a quanto previsto dalle vigenti regole, si consente agli operatori dei SAL incaricati per l'erogazione delle attività del progetto Sportello Lavoro Carcere, di svolgere i colloqui con i destinatari, presi in carico anche dal progetto RIESCO, nelle strutture di accoglienza assegnate ai detenuti dal progetto RIESCO.

La suddetta deroga è consentita unicamente nei casi in cui il detenuto non sia nelle condizioni di raggiungere la sede accreditata dell'operatore SAL.

A tal fine occorre

-inviare un' unica comunicazione preventiva a controllifse@regione.piemonte.it specificando, oltre al nominativo del destinatario interessato, il periodo di svolgimento dei colloqui (dal ___ al ___), l'indirizzo della sede assegnata da RIESCO e la causa dell'impossibilità degli spostamenti da parte del detenuto,

- tenere agli atti la copia della e-mail, all'interno del **registro delle attività conservato presso la sede operativa del SAL.**

64. Il bando non prevede l'inserimento di specifiche informazioni in sede di apertura e successiva chiusura del PAI "Laboratori e seminari". E' corretto ?

Si conferma che il bando non richiede l'inserimento di informazioni in sede di apertura/chiusura PAI "Laboratori e Seminari" tuttavia sarebbe utile ai fini del C.V. della persona coinvolta nell'attività, l'inserimento nel "Campo Note" del PAI della specifica tipologia di laboratorio.

65. Nel caso in cui il laboratorio sia condotto da un addetto (ovvero persona senza autorizzazione ad operare su SILP) da chi viene firmato il PAI come Soggetto Attuatore?

Il PAI sarà aperto e firmato dal case manager dell'ente attuatore. Il docente del laboratorio firmerà il registro delle attività svolte.

66. Nel caso di servizi con durata massima complessiva e un back office cumulativo (ad esempio A4 + A5.1 insieme non possono superare le 12 ore di cui il 20% in back office) ma vengono erogati nell'ambito di 2 PAI diversi , quale criterio si considera per la registrazione delle ore svolte?

Nel caso in cui i servizi A4 "Orientamento specialistico" e A5.1 "Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro" siano erogati in 2 PAI diversi, la somma delle ore svolte deve comunque rispettare la durata max complessiva di 12 ore previste da bando.

Le ore di back office si possono registrare indifferentemente su uno dei 2 PAI (a condizione che sia rispettato il 20% massimo sulle ore complessive frontali erogate).

67. Caso di un tirocinante che ha ottenuto il fine pena e quindi lo stato di libertà, ha la necessità di assentarsi per rientrare nel paese di origine e rinnovare i propri documenti. Il tirocinante intende terminare il tirocinio non appena possibile e l'ente ospitante ha dato il suo benestare a questa assenza "programmata" oltre alla disponibilità per il proseguimento del percorso al rientro del tirocinante. In che misura sarà riconosciuta l'indennità di tirocinio?

La motivazione di assenza per rientro temporaneo nel paese di origine non è contemplato nei casi di sospensione previsti dalla normativa regionale (art. 3 "Durata del tirocinio" della D.G.R. n. 85-6277 22-12-2017).

Trattandosi di assenza

-secondo le disposizioni del bando (DGR 293 del 26-3-2019 - all. A) art. 5.1.6. "Contributo a copertura dell'indennità di tirocinio"), l'indennità di tirocinio è riconosciuta a condizione che la frequenza da parte del tirocinante raggiunga almeno il 70% del monte orario mensile stabilito nel progetto formativo;

- il periodo di "assenza" non costituisce motivo di proroga al termine del tirocinio.

68. Quale procedura si deve seguire nel caso di proroga di tirocini entro i complessivi 12 mesi previsti dal bando?

Occorre verificare la disponibilità delle risorse finanziarie riconosciute dalla Regione per l'indennità di tirocinio e oltre agli adempimenti sul portale tirocini, inviare mail di richiesta proroga a vittorina.tarizzo@regione.piemonte.it

69. Nel caso di un utente analfabeta che firma solo tramite una "X" qual'è la procedura da seguire per per la sottoscrizione dei documenti e del registro ?

L'utente deve firmare in presenza di due testimoni che apporranno la loro firma in calce a ogni documento, i testimoni devono essere identificati e identificabili (allegare copia del documenti di riconoscimento).

70. Qual'è l'entità dell'indennità di tirocinio riconosciuta nel caso di PAI "Contributo indennità" aperto prima del 1-12-2020 ma avviato (data COB) dopo il 1-12-2020?

Si specifica che tutti i PAI "Contributo indennità" aperti dal 1-12-2020 (data di entrata in vigore regole approvate dalla D.D. 723 del 25/11/2020) prenotano indennità al 100% mentre quelli aperti prima del 1-12-2020 hanno prenotano indennità al 50%.

Pertanto solo nel caso in cui il PAI Contributo indennità con le suddette caratteristiche sia ancora aperto è consentita la possibilità del riconoscimento del 100% dell'indennità.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità occorre procedere in SILP con la seguente modalità:

- visualizzare il PAI Contributo indennità
- togliere tutte le prenotazioni
- chiuderlo come "non rendicontabile" alla data di apertura
- aprire un nuovo PAI "Contributo indennità 2020" con data antecedente o uguale la data della COB
- reinserire tutte le prenotazioni.

71. Nel caso di tirocinio di durata 12 mesi, l'azienda ospitante può presentare al SAL domanda di rimborso indennità di tirocinio a 6 mesi dall'avvio?

Sì, è consentito. Il SAL dovrà presentare mediante invio PEC a politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it. "richiesta di autorizzazione domanda rimborso indennità tirocinio a 6 mesi" per singolo tirocinio indicando gli estremi del tirocinio e la determina di autorizzazione del tirocinio stesso.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione del modello Domanda di rimborso indennità da parte dell'azienda, dopo i primi 6 mesi, nella casella "Concluso il ___" si indicherà "*In corso*".

Si chiede inoltre di conservare la richiesta di autorizzazione unitamente alla PEC di risposta trasmessa dall'uff. Politiche del lavoro competente, con tutta la documentazione del tirocinio al quale si riferisce, al fine di renderla disponibile in sede di controllo.

72. Come si possono conteggiare e riconoscere all'azienda le indennità mensili se il tirocinio ha inizio in un giorno diverso dal 1 del mese ,ad esempio Tirocinio avviato il 22/7/2021 – durata 12 mesi – termine previsto il 21/7/2022. Primo semestre: dal 22/7/2021 al 22/1/2022. In particolare come si può riconoscere nel conteggio sia il primo mese del tirocinio che l'ultimo del primo semestre?

Al termine del primo semestre la verifica a cura del SAL della documentazione trasmessa dall'azienda ospitante è relativa al periodo di 6 mesi di tirocinio e 7 cedolini, quindi il riconoscimento, purchè sia rispettato la condizione del 70% della presenza del monte ore mensile, sarà di 600 Euro x 6 mesi.= 3.600 Euro.

Analogamente anche per il secondo semestre l'azienda presenterà 7 cedolini e sarà riconosciuto l'importo di 600 Euro x 6 mesi= 3.600 Euro.

Il cedolino di gennaio 2022 sarà presentato

- sia nella documentazione a corredo della domanda di rimborso del primo semestre con la specifica scritta manualmente sul cedolino stesso "competenza dal 1 al 21 gennaio" ,
- sia a corredo della domanda di rimborso del secondo semestre con la specifica scritta manualmente sul cedolino stesso "competenza dal 22 al 31 gennaio".

FAQ aggiornate al 4/04/2022